

Legge Lepicosc

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione ([LEPICOSC](#)), disciplina l'esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato.

La LEPICOSC modifica e sostituisce la LEPIC a partire dal **1° gennaio 2014**.

La Commissione di Vigilanza LEPICOSC è l'organo predisposto alla sorveglianza per il rispetto della legge.

Sono tenute ad iscriversi all'albo, come finora:

- le **imprese di costruzione** che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili sono superiori ai fr. 30'000.-;

Legge Lepicosc

a partire dal 1.1.2014 gli **operatori specialisti** che intendono eseguire lavori nei settori:

- della posa d'acciaio d'armatura (ferraioli);
- dell'esecuzione di casserature;
- dell'esecuzione di murature in cotto e pietra;
- dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini);
- per opere del valore superiore ai fr. 10'000.-

L'iscrizione è immediatamente obbligatoria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).

Subappalto

L' *appalto* è un contratto con il quale una parte assume, tramite l'organizzazione dei mezzi necessarie con una gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.

Il *subappalto* (nel diritto delle obbligazioni) è il contratto con il quale l'appaltatore principale di cui sopra cede a sua volta, in proprio nome e per proprio conto, a un altro imprenditore l'esecuzione di tutte o una parte delle prestazioni che si è impegnato ad eseguire per il committente.

L'elemento caratterizzante del rapporto tra l'*appaltatore* e il *subappaltatore*, è proprio l'impegno di quest'ultimo di realizzare sotto la propria responsabilità quanto richiesto dal committente. Tra committente e *subappaltatore* non si instaura nessun legame diretto di natura contrattuale.

Il *contratto di subappalto*, in considerazione della stretta relazione esistente con il *contratto d'appalto*, viene pertanto definito "contratto derivato" e, come tale, è soggetto alle vicende del contratto principale.

Il subappalto, fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti, deve comunque sempre essere preventivamente autorizzato dal committente.

Prestatore di manodopera

Contrariamente al subappaltatore, il prestatore di manodopera si accontenta di mettere a disposizione dell'appaltatore principale delle maestranze, che questo appaltatore potrà usare come meglio crede per lo svolgimento dei lavori assegnatigli dal committente.

Il prestatore di manodopera non esegue quindi in proprio; la conduzione e la gestione delle maestranze prestate avviene sotto la responsabilità dell'appaltatore principale. Il prestito di manodopera non deve superare il 25% del personale dichiarato per lo svolgimento della commessa da parte della ditta aggiudicataria, ed è regolato in dettaglio dall'art. 37 del RLCPubb/CIAP.

Cenni Notifiche di entrata

La notifica d'entrata/distacco deve essere fatto in funzione della prestazione per la quale si entra a lavorare in Svizzera.

Nel vostro caso specifico per:

Montaggio mobili da bagno -> Notifica: falegnameria -> Riferimento: Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname
Commissione Paritetica Cantonale dell'edilizia e rami affini – Falegnamerie, fabbriche di mobili e serramenti

Montaggio box doccia -> Notifica: opere da idraulico -> Riferimento: Contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione
Commissione paritetica cantonale della tecnica della costruzione

Se la notifica d'entrata è fatta per **2 o più persone che eseguono le 2 prestazioni in modo distinto**, fare le notifiche nel modo seguente:

Montaggio mobili da bagno -> Notifica: falegnameria -> Riferimento: Salari minimi indicati dal Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Montaggio box doccia -> Notifica: opere da idraulico -> Riferimento: Salari minimi indicati dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione

ATTENZIONE: nella notifica descrivere in modo dettagliato la tipologia di prestazione!

Se la notifica d'entrata è fatta per **1 o più persone che eseguono entrambe le prestazioni**, fare le notifiche nel modo seguente:

Notificare per la categoria preponderante = Preponderanza secondo il valore della prestazione

Calcolare il salario del personale in base alla categoria per la quale è stata fatta la notifica

ATTENZIONE: nella notifica descrivere in modo dettagliato la tipologia di prestazione!

A conclusione:

**la cauzione deve rimanere versata in quanto non si opera esclusivamente in una categoria esentata dalla stessa
la notifica segue la tipologia di prestazione, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo LIA**

Cenni Notifiche di entrata

telefono	Viale Stefano Franscini 17	Repubblica e Cantone Ticino
fax	091 814 37 91	Dipartimento delle finanze e dell'economia
e-mail	091 814 47 86 die-usm@ti.ch	Divisione dell'economia
Funzionario incaricato	Bonato Raffaele	Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro 6501 Bellinzona
telefono		RACCOMANDATA
e-mail		[REDACTED]
		Bellinzona 30 giugno 2017
		Ns. riferimento Vs. riferimento
		[REDACTED]

L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro,

richiamata l'intimazione del 5 maggio 2017 inerente al mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte della ditta [REDACTED]

considerato che il datore di lavoro deve notificare, mediante un apposito modulo unitario da inviare all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro al più tardi otto giorni prima dell'inizio dei lavori, il numero e il nome dei lavoratori dipendenti distaccati che svolgono una prestazione transfrontaliera in Svizzera per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile;

ritenuto che l'obbligo di notifica sussiste solo se l'attività lucrativa supera otto giorni complessivi per anno civile mentre nell'edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende e economie domestiche, nel servizio di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nell'industria del sesso e nel paesaggismo l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno d'attività;

rilevato che la ditta, nel caso concreto, ha violato il citato obbligo di notifica (art. 6 della Legge federale sui lavoratori distaccati dell'8 ottobre 1999 e art. 6 dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003);

preso atto come le osservazioni presentate non siano tali da giustificare l'abbandono della procedura contravvenzionale, in quanto le prestazioni di servizio concernenti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile nonché i rami accessori dell'edilizia, i quali comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica e eliminazione di costruzioni e in particolare per i lavori di installazione e riparazione, devono essere notificate otto giorni prima dell'inizio dei lavori indipendentemente della durata dell'attività. Nella fattispecie, il 5 aprile 2017 l'ispettore dell'Associazione interprofessionale di controllo di Bellinzona si è recato in via [REDACTED]. Sul luogo sono stati eseguiti degli accertamenti, dai quali è risultato che i [REDACTED] avevano iniziato l'attività lucrativa il 4 aprile 2017. Pertanto, la ditta non ha rispettato il termine d'annuncio di otto giorni prima di dare avvio alla prestazione di servizio (riferimento notifica n. 3460795 del 28 marzo 2017). In effetti, lo scarico dell'attrezzatura e degli arredi da montare fa già parte del mandato di prestazione, pertanto il giorno di presenza sul territorio doveva essere annunciato;

www.ti.ch



6.0225

Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici 20.10.1986

Contratti soggetti

Tipi di contratto

Art. 2 1Soggiacciono all'imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta:

- a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l'art. 713 CCS, compresa l'energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
- b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;
- c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d'opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell'ambito di professioni analoghe;
- d) mediazione immobiliare.

2Soggiacciono pure all'imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso.

Stipulazione in forma scritta

Art. 4 1Per stipulazione in forma scritta s'intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante.

2I contratti in forma scritta sono soggetti all'imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO) o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.

Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici 20.10.1986

Esenzioni

Art. 7 1 Sono esenti dall'imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli enumerati nell'art. 2.

2 Inoltre sono esenti:

- a) le transazioni in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o a tribunali arbitrali;
- b) i contratti di valore inferiore a franchi 5'000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo professionale o di commercio;
- c) i contratti di valore inferiore a franchi 1'000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo professionale o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell'imposta sostitutiva giusta gli art. 14 segg.;
- d) i rinnovi taciti di contratti;
- e) le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni soggette all'imposta cantonale sulle donazioni e successioni;
- f) i contratti di valore non determinato e non determinabile;
- g) i patti di prelazione e di ricupera.
- h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società assoggettata per l'imposta ordinaria nel Cantone e che adempie ai requisiti delle società a tassazione speciale di cui agli articoli 91-93 della legge tributaria.³

Ammontare dell'imposta

Art. 8 1 L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.

2 L'imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3'000.- quando nessuna delle parti ha domicilio o sede nel Cantone

Domande

